



3277

# Presidenza del Consiglio dei Ministri

- VISTA la legge 30 marzo 2004, n. 92 che riconosce il 10 febbraio quale “Giorno del ricordo” al fine di conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale;
- VISTO l’art. 5 della citata legge n. 92 del 2004, che prevede, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la costituzione di una Commissione di dieci membri, presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri, o da persona da lui delegata, avente il compito di esaminare le domande per la concessione di riconoscimento ai congiunti degli infoibati;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 dicembre 2012, con il quale la Commissione di cui all’art. 5 della legge 30 marzo 2004, n. 92, è stata prorogata per un biennio, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 29, *comma 2 bis*, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 e dall’art. 68 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- VISTO l’art. 12, *comma 20*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che prevede che a decorrere dalla data di scadenza degli organismi collegiali operanti presso le pubbliche amministrazioni in regime di proroga ai sensi del sopra citato art. 68 del decreto-legge n° 112/2008 le attività svolte dagli organismi stessi siano definitivamente trasferite ai competenti uffici delle amministrazioni nell’ambito delle quali operano;
- CONSIDERATO che l’art. 5, comma 2, della legge n. 92 del 30 marzo 2004 prevede la possibilità di avvalersi dell’avviso di esperti e studiosi;
- RITENUTA l’utilità, per ragioni di economia procedimentale, di acquisire pareri sotto il profilo storico nell’ambito di un apposito gruppo di lavoro costituito da un rappresentante del Ministero dell’Interno e dal Capo Servizio dell’Ufficio storico dello Stato Maggiore dell’Esercito, con la possibilità di estendere la partecipazione ai Capi degli Uffici storici della Marina, dell’Aeronautica, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di finanza ovvero a persone segnalate dalle associazioni degli esuli istriani, giuliani e dalmati, ove si renda opportuno in relazione alla tipologia delle istanze;



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

RITENUTO

pertanto opportuno costituire un gruppo di lavoro per una contestuale raccolta dei pareri utili alla valutazione delle istanze da parte del Dipartimento per il coordinamento Amministrativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

## DECRETA

1. È costituito, presso il Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri un gruppo di lavoro per esprimere un parere sulle istanze presentate ai sensi dell'art. 3, della legge 30 marzo 2004, n. 92, che perverranno entro il 28 aprile 2014.
2. Il Gruppo di lavoro di cui all'art. 1 è composto dal Consigliere Militare del Presidente del Consiglio dei Ministri, dal Capo dell'Ufficio storico presso lo Stato Maggiore dell'Esercito e da un rappresentante del Ministero dell'Interno e può essere integrato dai Capi degli Uffici storici della Marina, dell'Aeronautica, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di finanza ovvero da persone segnalate dalle associazioni degli esuli istriani, giuliani e dalmati, ove si renda opportuno in relazione alla tipologia delle istanze.
2. Il Gruppo di lavoro sarà convocato per una riunione nell'anno 2013 e per una riunione nell'anno 2014. Nel corso delle riunioni verranno esaminate le istanze pervenute ed acquisite le valutazioni in merito alle medesime.
3. La partecipazione al gruppo di lavoro avviene a titolo gratuito e non prevede rimborso spese di nessun tipo.

IL SEGRETARIO GENERALE

Roma, 124 GIU 2013